

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN MERITO AL SEGUENTE PUNTO POSTO  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
RISANAMENTO S.P.A. DEL 28 FEBBRAIO 2013**

**“Modifica degli articoli 14 e 21 ed introduzione di un nuovo articolo 28 dello Statuto Sociale in adeguamento a disposizioni della legge n. 120 del 12 luglio 2011 e relative norme regolamentari attuative – deliberazioni inerenti e conseguenti”**

\* \* \*

La presente relazione illustrativa (di seguito la **“Relazione”**), redatta in conformità all'Allegato 3A (schema n.3) del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni (di seguito il **“Regolamento Emittenti”**), è resa al fine di rendere ai soci una completa illustrazione delle modifiche statutarie adottate dal Consiglio di Amministrazione, pur non ricorrendo il presupposto di redazione della stessa in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 72, sesto comma, del regolamento Emittenti e dell'art. 2365, comma secondo, del codice civile.

In particolare, si intende sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A. (di seguito **“Risanamento”** o la **“Società”**), ai sensi del citato articolo 2365, comma secondo, del codice civile e dell'articolo 15 dello statuto sociale di Risanamento – che attribuiscono alla competenza del Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, le deliberazioni in materia di *“adeguamenti dello statuto a disposizioni normative”* – le proposte di modifiche statutarie di seguito presentate.

La presente Relazione viene tempestivamente trasmessa alla Consob ed è messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno ventuno giorni prima della data fissata per la riunione di Consiglio di Amministrazione della Società convocato per deliberare sulle proposte di modifiche statutarie.

\* \* \* \* \*

La legge n. 120 del 12 luglio 2011 (*“Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati”*) (di seguito la **“Legge 120/2011”**), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 luglio 2011, in analogia a quanto già avvenuto in altri ordinamenti europei, ha introdotto nell'ordinamento italiano, le c.d. *“quote di genere”* con riguardo alla composizione degli organi sociali delle società quotate.

In particolare, tale legge ha sancito in Italia il principio del necessario riparto fra generi dei componenti degli organi sociali delle società quotate, per cui gli organi di amministrazione e controllo di tali società debbono essere composti da soggetti appartenenti a entrambi i generi, maschile e femminile, (c.d. *“gender diversity”*).

Quanto sopra si inserisce altresì nel contesto delle raccomandazioni di recente dettate, in materia di *corporate governance*, dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., nell'edizione presentata al mercato il 5 dicembre 2011 (il Codice nel commento all'articolo 2, *“auspica che gli azionisti in sede di presentazione delle liste e di successiva nomina degli amministratori, valutino, anche alla luce del parere espresso dal Consiglio sull'argomento, le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati”*),

nonché con quanto osservato dalla Commissione Europea nella consultazione sul “*Green Paper*” in materia di Governo Societario.

In tale contesto, la legge 120/2011, in particolare, ha modificato alcune disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato, (di seguito il “**TUF**”) in materia di composizione degli organi sociali delle società quotate, introducendo il comma 1-ter all’art. 147-ter del TUF (che regola la elezione e composizione del consiglio di amministrazione) e il comma 1-bis all’art. 148 del TUF (che disciplina la composizione dell’organo di controllo), prevedendo: (i) quanto al Consiglio di Amministrazione, che almeno un terzo dei membri eletti appartenga al genere meno rappresentato e che lo statuto delle società quotate provveda a disciplinare “le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto” e (ii) quanto al Collegio Sindacale, che almeno un terzo dei membri effettivi eletti appartenga al genere meno rappresentato.

L’articolo 2 della medesima legge 120/2011 precisa che le disposizioni in materia di riparto tra generi trovano applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo alla scadenza del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della Legge (intervenuta il 12 agosto 2011) e, pertanto, a partire dal 12 agosto 2012. Il medesimo articolo prevede inoltre un meccanismo di gradualità nell’applicazione delle disposizioni relative al riparto tra generi negli organi sociali stabilendo che per il primo mandato la quota da riservare al genere meno rappresentato è pari, per ciascun organo sociale, a un quinto dei rispettivi componenti.

Successivamente, in virtù della delega prevista dalla medesima Legge 120/2011, la Consob, con delibera n. 18098 dell’8 febbraio 2012, ha integrato e completato la disciplina in materia di riparto tra i generi introducendo nel Regolamento Emittenti l’art. 144-undecies.1.

Detto articolo precisa che:

- (a) il criterio del riparto tra generi non trova applicazione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre (ciò al fine di rendere meno onerosa la presentazione di liste con un numero ridotto di candidati alla carica di amministratore e, di conseguenza, di rendere meno oneroso l’esercizio del c.d. “diritto di voice” da parte dei soci di minoranza, i quali generalmente presentano liste con numero contenuto di candidati), e
- (b) qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione e controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato per eccesso all’unità superiore.

In sintesi in adempimento alle nuove disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti sopra richiamate, gli statuti sociali delle società quotate debbono disciplinare: (i) le modalità di formazione delle liste (ii) i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi di amministrazione e controllo (iii) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato e (iv) le modalità di esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, al fine di garantire che sia rispettato l’equilibrio tra generi di cui ai predetti articoli 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis del TUF.

Le modifiche allo statuto sociale di Risanamento di seguito proposte prevedono una riformulazione degli articoli 15 e 21 dello statuto sociale, nonché l’inserimento del nuovo articolo 28 – nei termini di seguito illustrati – al fine di integrare i criteri di formazione delle liste per l’elezione dei membri,

rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla legge 120/2011 e di disciplinare i termini e le modalità di entrata in vigore delle previsioni statutarie in parola.

Preliminarmente all'illustrazione delle modifiche proposte, si ricorda che, come indicato in apertura della presente Relazione, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale di Risanamento e del secondo comma dell'articolo 2365 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione ha competenza a deliberare gli adeguamenti delle previsioni statutarie a disposizioni normative. Pertanto, posto che le proposte di modifiche allo statuto sociale in oggetto concernono il necessario adeguamento delle previsioni statutarie alle disposizioni normative sopravvenute in materia di riparto tra generi, sopra descritte, si intende rimettere ai sensi del citato articolo 15 dello statuto la valutazione e la deliberazione delle stesse modifiche alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Risanamento.

Al riguardo si precisa che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 120/2011 (come più sopra illustrato) le modifiche statutarie in oggetto, in materia di riparto tra generi, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di Risanamento entreranno in vigore a decorrere dal rispettivo primo rinnovo dei predetti organi sociali successivo al 12 agosto 2012 (in quanto data corrispondente allo scadere dell'anno successivo all'entrata in vigore della citata legge) ovvero in occasione del primo rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea del 30 aprile 2012 e del Collegio Sindacale eletto dall'Assemblea del 30 aprile 2010.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 147-ter del TUF, con riguardo al Consiglio di Amministrazione, e dal comma 1-bis dell'articolo 148 del TUF, con riguardo al Collegio Sindacale, le previsioni statutarie in materia di riparto tra generi trovano applicazione per tre mandati consecutivi, rispettivamente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Infine si precisa che, come disposto dall'articolo 2 della Legge 120/2011, in occasione del primo rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea del 30 aprile 2012 e del Collegio Sindacale eletto dall'Assemblea del 30 aprile 2010, la quota riservata al genere meno rappresentato sarà pari ad un quinto e per i successivi due rinnovi sarà pari a un terzo.

Tutto ciò premesso e ricordato, di seguito si fornisce illustrazione delle motivazioni alla base delle modifiche statutarie proposte, nonché il confronto tra il testo vigente dello statuto sociale di Risanamento e il testo che si propone di adottare, con evidenza delle modifiche ed integrazioni apportate.

Art. 15, con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione: al fine di adeguare la composizione dell'organo amministrativo alle nuove disposizioni in materia di equilibrio nel riparto fra generi, si propone di inserire una previsione che stabilisca che con riferimento alla composizione dell'organo amministrativo di Risanamento, in ogni caso, la stessa debba garantire il rispetto dell'equilibrio tra generi secondo quanto disposto dalla disciplina normativa e regolamentare di volta in volta vigente.

Art. 15, con riferimento alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione: al fine di garantire che la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sia tale da garantire all'organo amministrativo di Risanamento una composizione che rispetti la disciplina normativa e regolamentare di volta in volta vigente in materia di equilibrio fra generi, si propone di prevedere l'obbligo, per le liste

che contengano almeno tre candidati alla carica di amministratore, di indicare nelle medesime liste un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato secondo il criterio di riparto di volta in volta vigente.

Art. 15, con riferimento alle modalità di svolgimento delle elezioni: quanto al meccanismo di elezione degli amministratori, si propone di prevedere una modalità di elezione che – nel rispetto ed in coerenza con le altre disposizioni statutarie, e in particolare quelle relative al voto di lista e agli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ex lege – garantisca il rispetto dell’equilibrio tra generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione. Si propone altresì di prevedere che, nel caso in cui non sia possibile eleggere un sufficiente numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato all’interno della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti, anche mediante successive sostituzioni all’interno della medesima lista, gli amministratori mancanti, appartenenti al genere meno rappresentato, siano eletti dall’Assemblea.

Si propone altresì di inserire apposite previsioni che, in conformità alla disciplina in materia di riparto tra generi, garantiscano che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l’equilibrio tra generi (maschile e femminile) anche nel caso in cui vengano meno le cariche di uno o più amministratori in corso di mandato. In particolare si propone di prevedere che, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza (a) nel caso in cui l’amministratore cessato dalla carica e appartenente al genere meno rappresentato sia un amministratore eletto dalla c.d. lista di maggioranza, si proceda alla cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e nel rispetto della disciplina in materia di equilibrio nel riparto fra generi e (b) nel caso in cui l’amministratore cessato appartenente al genere meno rappresentato sia un amministratore eletto dalla c.d. lista di minoranza, si proceda alla nomina di un amministratore tratto dalla medesima lista ed appartenente al medesimo genere e in caso di impossibilità, alla cooptazione dell’amministratore cessato, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e nel rispetto della disciplina in materia di equilibrio nel riparto fra generi.

Art. 22, con riferimento alla composizione e nomina del Collegio Sindacale: al fine di adeguare la composizione dell’organo di controllo alle nuove disposizioni in materia di equilibrio nel riparto fra generi, si propone:

- a) di inserire una previsione che stabilisca che, con riferimento alla composizione del Collegio Sindacale di Risanamento, in ogni caso, la stessa debba garantire il rispetto dell’equilibrio tra generi secondo quanto disposto dalla disciplina normativa e regolamentare di volta in volta vigente;
- b) di prevedere l’obbligo, per le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, di indicare nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato secondo il criterio di riparto di volta in volta vigente;
- c) l’inserimento di previsioni volte a disciplinare l’elezione dei sindaci effettivi (anche facendo ricorso alla sostituzione all’interno della lista di riferimento) e l’eventuale sostituzione dei sindaci cessati dalla carica nel rispetto della disciplina in materia di equilibrio tra generi, fermo restando l’ossequio alle disposizioni normative e regolamentari in materia di sindaci delle minoranze.

Art. 28, con riferimento a disposizioni transitorie: si propone di inserire nello statuto sociale il nuovo articolo 28 che regoli, mediante apposita clausola transitoria, i tempi dell’entrata in vigore delle clausole statutarie rilevanti relative alla nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio

Sindacale ed indichi le percentuali minime di seggi negli organi sociali da riservare al genere meno rappresentato in occasione del primo rinnovo e dei successivi due rinnovi degli organi sociali in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 120/2011, come sopra illustrate.

AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA	AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA
<p><b>Art. 14</b> La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto. L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.</p> <p>Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.</p>	<p><b>Art. 14</b> La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto. L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. <b>Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.</b></p> <p>Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.</p>

<p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.</p>	<p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente. <b>Al fine di</b></p>
--	--

<p>Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;</p> <p>b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate</p>	<p><b>assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, in ciascuna lista presentata, recante un numero di candidati pari o superiore a tre, almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore qualora non risulti un numero intero) di tali candidati deve appartenere al genere meno rappresentato.</b></p> <p>Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno, <b>fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;</b></p> <p>b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate:</p>
---	--



<ul style="list-style-type: none"><li>- non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;</b></li><li>- non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il</li></ul>
---	--





<p>sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.</p> <p>Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</p> <p>Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla</p>	<p>consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge, <b>sempre che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</b></p> <p>Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, <b>fermo il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</b></p> <p>Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, <b>nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi</b>, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla</p>
--	--

<p>medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare si intende decaduto, con efficacia dalla sua ricostituzione, l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi senza ritardo, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.</p> <p>L'assemblea potrà nominare un Presidente onorario che potrà anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione della società.</p>	<p>medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente <b>ed il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</b></p> <p>Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare si intende decaduto, con efficacia dalla sua ricostituzione, l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi senza ritardo, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.</p> <p>L'assemblea potrà nominare un Presidente onorario che potrà anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione della società.</p>
---	---

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI	COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI
<p><b>Art. 21</b>            Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori specificati alla lettera a) dell'art. 2 dello statuto sociale.</p> <p>La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.</p>	<p><b>Art. 21</b>            Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori specificati alla lettera a) dell'art. 2 dello statuto sociale.</p> <p>La nomina del Collegio sindacale avviene, <b>nel rispetto in ogni caso delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile</b>, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente. <b>Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.</b></p> <p>La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente. <b>Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo ed almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.</b></p>



<p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le</p>	<p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le</p>
--	--

<p>statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;</p> <p>2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.</p> <p>Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.</p> <p>Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.</p>	<p>statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <p>1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente, <b>fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;</b></p> <p>2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.</p> <p>Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.</p> <p>Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea, <b>in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</b></p> <p><b>Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, si provvederà all'esclusione del candidato a sindaco effettivo</b></p>
---	--

<p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.</p> <p>Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.</p>	<p><b>del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista e quest'ultimo sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.</b></p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato ovvero in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti; <b>il tutto, fermo il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</b></p> <p>Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.</p> <p>Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista <b>nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi</b>; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, <b>sempre nel</b></p>
---	---

<p>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</p> <p>Le adunanze del Collegio sindacale potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p>	<p><b>rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.</b></p> <p>Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa e <b>nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi;</b> tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</p> <p>Le adunanze del Collegio sindacale potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p>
---	---

<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>	
	<p><b>Art. 28</b>  <b>Le disposizioni degli articoli 14 e 21 volte a garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale trovano applicazione per i primi tre rinnovi integrali dell'organo rispettivamente interessato successivi al 12 agosto 2012.</b>  <b>In relazione al primo dei suddetti rinnovi, la quota riservata al genere meno rappresentato è</b></p>

	<p>pari ad almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, in deroga a quanto previsto dagli articoli 14 e 21 in merito alla presentazione di liste con numero di candidati pari o superiore a tre, queste ultime devono essere composte in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati.</p>
--	---

Per analogia con la disciplina di cui al regolamento Emittenti in merito agli obblighi delle società quotate in occasione di delibere assembleari di modifica dello statuto, si segnala che le modifiche statutarie in oggetto non rientrano in alcuna ipotesi legislativa o statutaria comportante il diritto di recesso degli azionisti.

\*\*\*\*\*

### **Proposta di deliberazione**

“Il consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.a.:

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta e pubblicata secondo le modalità e nei termini di legge;
- preso atto della relativa proposta di modifica ed integrazione dello statuto sociale;

delibera

1. di modificare gli articoli 15 e 21 e di introdurre il nuovo articolo 28 dello statuto sociale, secondo quanto proposto ed indicato nell'apposita relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti;
2. di conferire all'Amministratore delegato Dott. Claudio Calabi, con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera e alla predetta relazione tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque dal medesimo delegato ritenute utili od opportune.

Milano, 28 gennaio 2013

Risanamento S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Claudio Calabi